

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponeabile uniforme, letto in combinazione con il paragrafo 2, lett. b), del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi in qualità di intermediario tra persone che domandano e persone che offrono un servizio di custodia di bambini, fornite da un ente di diritto pubblico o da un organismo riconosciuto come avente carattere sociale dallo Stato membro interessato, possono beneficiare dell'esenzione ai sensi delle dette disposizioni soltanto a condizione:

- che il servizio di custodia di bambini soddisfi esso stesso i presupposti per l'esenzione previsti dalle dette disposizioni;
- che tale servizio abbia delle caratteristiche od una qualità tali che i genitori non potrebbero avere la garanzia di beneficiare di un servizio di valore identico senza l'intervento di un servizio di intermediazione quale quello costituente l'oggetto della causa principale;
- che tali servizi di intermediazione non siano essenzialmente destinati a procurare entrate supplementari al prestatore mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

(¹) GU C 284 del 20.11.2004.

Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), A. La Pergola, S. von Bahr e A. Borg Barthet, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, dev'essere interpretato nel senso che esso non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 e quello previsto all'art. 14 e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l'uno o con l'altro mezzo oppure cumulativamente.
- 2) Il regolamento n. 1348/2000 dev'essere interpretato nel senso che, in caso di cumulo del mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 con quello previsto all'art. 14, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.

(¹) GU C 19 del 22.1.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 febbraio 2006

nel procedimento C-473/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie): Plumex contro Young Sports NV (¹)

(«Cooperazione giudiziaria — Regolamento (CE) n. 1348/2000 — Artt. 4-11 e 14 — Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari — Notificazione tramite organi designati — Notificazione per posta — Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione — Priorità — Termine d'appello»)

(2006/C 86/15)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-473/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 22 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2004, nella causa Plumex contro Young Sports NV, la Corte (Terza

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

26 gennaio 2006

nel procedimento C-2/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro Herbosch Kiere NV (¹)

(«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile — Lavoratori distaccati in un altro Stato membro — Portata del modello E 101»)

(2006/C 86/16)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-2/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 23 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 2005, nel procedimento Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro Herbosch Kiere NV, la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Fintantoché non venga revocato o invalidato dalle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciato, il modello E 101, rilasciato conformemente all'art. 11, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195, vincola l'organo competente e i giudici dello Stato membro in cui sono distaccati i lavoratori. Di conseguenza, un giudice dello Stato membro che ospita i detti lavoratori non può verificare la validità di un modello E 101 per quanto riguarda l'attestazione degli elementi in base ai quali un tale certificato è stato rilasciato, in particolare l'esistenza di un legame organico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato del regolamento n. 2195/91, e del punto 1 della decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 17 ottobre 1985, n. 128, relativa all'applicazione degli artt. 14, n. 1, lett. a), e 14 ter, n. 1, del regolamento n. 1408/71, tra l'impresa avente sede in uno Stato membro e i lavoratori da essa distaccati nel territorio di un altro Stato membro, per la durata del distacco di questi ultimi.

(¹) GU C 82 del 2.4.2005.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro la Repubblica federale di Germania presentato il
23 dicembre 2005**

(Causa C-456/05)

(2006/C 86/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 23 dicembre 2005, la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. Hans Støvbaek e dalla sig.ra Sabine Grünheid, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia constatare che:

1. La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi derivativi dall'art. 43 CE, in quanto applica le norme transitorie e, rispettivamente, di protezione degli effettivi, in virtù

delle quali gli psicoterapeuti conseguono una autorizzazione e, rispettivamente, una abilitazione all'esercizio della professione indipendentemente dalle norme in vigore in materia di autorizzazione, soltanto agli psicoterapeuti che hanno esercitato la loro attività nell'ambito del regime delle casse malattie tedesche e non tiene in considerazione l'attività professionale simile o assimilabile degli psicoterapeuti negli altri Stati membri.

2. Porre le spese del procedimento a carico della Repubblica federale di Germania.

Motivi e principali argomenti:

Secondo la normativa transitoria in materia di autorizzazione degli psicoterapeuti in soprannumero, uno psicoterapeuta viene autorizzato nel luogo da lui scelto in soprannumero se in precedenza ha svolto una attività degna di protezione nell'ambito del regime legale di assicurazione contro la malattia. A parere della Commissione siffatta normativa viola la libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato CE, nella misura in cui nella verifica della precedente attività degna di protezione, viene presa in considerazione esclusivamente una attività nell'ambito dell'assicurazione legale contro la malattia, e non viene preso in considerazione se l'assistenza terapeutica degli assicurati a carico del sistema legale di cassa malattia negli altri Stati membri debba essere considerata come equivalente o analoga.

Le disposizioni del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento trovano applicazione nella specie. La circostanza che la controversa normativa sia parte della legislazione sociale tedesca non è di ostacolo. Gli Stati membri hanno senz'altro il potere di conformare liberamente il loro sistema di previdenza sociale e anche di disciplinare la questione circa i presupposti in base ai quali gli psicoterapeuti possono partecipare all'assistenza prevista dalla casse malattia, ma siffatta normativa deve essere conforme alle disposizioni di diritto comunitario, e, in particolare alle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE. La normativa transitoria tedesca qui in esame non risponde a tale requisito in quanto è tale da dissuadere coloro che intendono stabilirsi da altri Stati membri e che in precedenza hanno curato prevalentemente assicurati di altri Stati membri dal trasferire in Germania il loro ambulatorio.

La normativa tedesca qui in esame non integra la giustificazione, stabilita dalla Corte di giustizia per le misure nazionali che limitano le libertà di stabilimento garantite dal trattato. Da un lato provoca una discriminazione indiretta, poiché per il suo modo d'essere, produce i suoi effetti più sugli psicoterapeuti di altri Stati membri, che su quelli nazionali. Mentre, in particolare, gli psicoterapeuti tedeschi hanno di norma svolto la loro attività anche per conto delle casse tedesche di assicurazione legale contro le malattie, gli psicoterapeuti degli altri Stati